



COMUNE DI ZOVENCEDO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
DELLA VIABILITA' URBANA, VICINALE E
SILVOPASTORALE**

Approvato con deliberazione consiliare n° __ di reg. del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DISCIPLINA DELLE STRADE COMUNALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
ART. 2 – DEFINIZIONE STRADE COMUNALI	pag. 4
ART. 3 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 5
ART. 4 – VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 5
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE: STRANDARD TECNICI E FUNZIONI	pag. 5
ART. 6 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI STRADE COMUNALI	pag. 6
ART. 7 – CLASSIFICAZIONI/DECLASSIFICAZIONI D'UFFICIO O AD INIZIATIVA DI PARTE DI STRADE COMUNALI	pag. 7
ART. 8 – CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE	pag. 7
ART. 9 – PRESCRIZIONI PER UNA CORRETTA OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE	pag. 8

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE CAPO I – STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

SEZIONE I – NORME GENERALI

ART. 10 – SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 9
ART. 11 – DEFINIZIONI	pag. 9

SEZIONE II – CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE

ART. 12– CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI	pag. 9
ART. 13 – PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE D'UFFICIO	pag. 10
ART. 14 – PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE AD ISTANZA DI PARTE	pag. 10
ART. 15 – PROCEDIMENTO DI DECLASSIFICAZIONE D'UFFICIO	pag. 10
ART. 16 – PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE AD ISTANZA DI PARTE	pag. 11
ART. 17 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI VIARI	pag. 11
ART. 18 – NUOVE STRADE	pag. 11

SEZIONE III – CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ENTE

ART. 19 – RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 12
ART. 20 – COMPARTECIPAZIONE MEDIANTE CONTRIBUTI	pag. 12

ART. 21 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	pag. 13
ART. 22 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	pag. 13
ART. 23 – COMPETENZE DELLA GIUNTA	pag. 14
ART. 24 – INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI	
pag. 14	

SEZIONE IV – GESTIONE DELLA VIABILITA' VICINALE

ART. 25– INSTALLAZIONE SEGNALETICA	pag. 14
ART. 26 – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE	pag. 15
ART. 27 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	pag. 15
ART. 28 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO	pag. 15

CAPO II – STRADE SILVO PASTORALI DI USO PUBBLICO

SEZIONE I – NORME GENERALI

ART. 29 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 15
ART. 30 – RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 15

SEZIONE II – PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE

ART. 31– CLASSIFICAZIONE	pag. 16
--------------------------	---------

SEZIONE III – GESTIONE DELLA VIABILITA' SILVO PASTORALE

ART. 32 – COMPETIZIONI SPORTIVE	pag. 16
---------------------------------	---------

TITOLO III – SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 33– EFFETTI DELLA CLASSIFICAZIONE DI UNA RETE VIARIA	pag. 16
ART. 34– SANZIONI	pag. 17
ART. 35– VIGILANZA	pag. 17

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36– DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO	pag. 17
ART. 37– ENTRATA IN VIGORE	pag. 17

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E
DISCIPLINA DELLE STRADE COMUNALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali una rete viaria o porzione di essa, insistente sul territorio comunale di ZOVENCEDO viene amministrativamente classificata strada comunale o a questa assimilata.

2. Ai fini di quanto disciplinato nel presente testo, si rinvia alle definizioni contenute nelle varie norme legislative statali e regionali che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quelle contenute nel Codice della strada e nel suo Regolamento attuativo.

ART. 2 – DEFINIZIONE STRADE COMUNALI

1. Per quanto di interesse del presente Regolamento ed in conformità al Codice della Strada, la viabilità presente sul territorio comunale viene così definita:

A) STRADE COMUNALI: sono così identificate quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

Come previsto nel Codice della Strada, vi sono le seguenti tre categorie di strade urbane (da intendersi come strade comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati):

- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

- STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

- STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

- ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Inoltre, le strade locali potranno essere suddivise in: primarie (F1), cioè a prevalente funzione di scorrimento, cui assegnare un obiettivo prevalente di elevata capacità e prestazioni per il traffico veicolare; secondarie (F2), cioè a funzioni miste di scorrimento ed urbane, cui assegnare un obiettivo di salvaguardia del deflusso veicolare; complementari (F3), cioè di ausilio alla viabilità urbana, cui assegnare un obiettivo di mantenimento delle funzioni di traffico; vicinali di proprietà privata con diritto di transito pubblico (F4), cui assegnare come obiettivo il costante stato di manutenzione e percorribilità; silvopastorali (F5) di proprietà privata ed inserite nell'elenco predisposto dalla Provincia cui assegnare come obiettivo la loro salvaguardia secondo la normativa regionale in materia.

B) STRADE VICINALI: possono essere soggette o meno ad un uso pubblico; in particolare sono ad uso pubblico quelle che non sono a fondo chiuso, se il transito ai non residenti non è vietato da cartelli o sbarre e se congiunge la suddetta ad altre strade comunali o provinciali.

Se la strada è soggetta ad uso pubblico è inclusa nell'apposito elenco istituito presso il Comune. L'inclusione della strada nell'elenco non ha carattere costitutivo, ma fa solamente presumere l'uso pubblico.

Per la disciplina delle strade vicinali di uso pubblico si rinvia a quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

C) ELENCO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI (ESPC): elenco contenente l'insieme di tutte le strade appartenenti al territorio del Comune di Zovencedo aventi la caratteristica di uso pubblico di cui all'elenco allegato al presente Regolamento.

2. L'ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione/declassificazione è l'Ufficio Tecnico comunale.

3. Il Consiglio comunale, invece, è l'organo dell'amministrazione cui è demandata la facoltà di approvare le decisioni proposte dall'Ufficio Tecnico comunale nella presente materia.

ART. 3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il regime giuridico da applicare alle strade ed alle piazze insistenti sul territorio comunale, ivi incluse le strade vicinali.

2. In particolare il TITOLO II – CAPO I - disciplina le strade vicinali ad uso pubblico presenti all'interno del territorio comunale, nonché le modalità di compartecipazione alle spese di manutenzione delle stesse da parte dell'Ente.

3. Il TITOLO II – CAPO II, invece, disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade silvopastorali di uso pubblico presenti all'interno del territorio comunale.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) le Strade Provinciali, anche se non si esclude che tra i due Enti possa essere stabilito un accordo a cui applicare per analogia il presente testo;

b) le strade vicinali di uso e proprietà privata, che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere definite strade vicinali di uso pubblico, le quali rimangono soggette al regime giuridico, alle tutele ed ai vincoli previsti dal Codice Civile.

5. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo della normativa di regolamentazione della viabilità stradale comunale.

6. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili previsti da normative statali o regionali ed alle norme amministrative e civili in materia.

ART. 4 - VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Qualsiasi soggetto interessato può richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale, previa compilazione dell'apposito modulo, il regime giuridico vigente su una strada o porzione di essa insistente sul territorio comunale.

2. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta elettronica inviando la stessa all'indirizzo: ediliziapubblica@comune.zovencedo.vi.it

3. L'Ufficio tecnico comunale provvede, entro i termini di legge, a fornire all'istante il risultato della verifica condotta sulla rete viaria oggetto dell'istanza precisando la natura della stessa e se la stessa è contenuta nello stradario delle strade comunali.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI

1. La competenza della classificazione e/o declassificazione delle strade comunali oggetto del presente Regolamento è attribuita al Comune di Zovencedo che vi provvede attraverso Delibera di Consiglio Comunale su proposta e in seguito ad istruttoria dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale comporta principalmente la sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico e definisce l'arco di strada comunale.

3. La gestione (intesa come potere di regolamentazione ed apposizione della segnaletica stradale, laddove ritenuto opportuno) e la manutenzione delle strade comunali e delle strade vicinali di uso pubblico (con i limiti previsti nel Titolo II del presente Regolamento), spetta al Comune di Zovencedo.

4. Il criterio con cui viene attribuito il regime giuridico di strada comunale è teso alla valutazione della sussistenza di diversi aspetti che possono conferire alla generica strada il carattere di strada comunale. Tali indicatori, la cui valutazione della sussistenza per il generico arco stradale spetta all'Ufficio Tecnico comunale, sono così indicativamente riassumibili:

- appartenenza della strada al territorio comunale;
- proprietà comunale dell'area su cui insiste la strada, per le strade di nuova costruzione conformità urbanistica dell'area su cui insiste;
- evidenza dell'area stradale nelle mappe catastali e relativa intestazione demaniale;
- soggetto manutentore della sovrastruttura stradale e delle infrastrutture ivi presenti;
- dimensioni tali da poter essere percorribili con mezzi motorizzati a minimo 4 ruote (comprese ambulanze);
- fondo stradale bitumato;
- strada non a fondo cieco, o che comunque finisca in una borgata;
- garanzia di sicurezza pubblica, per stabilità del fondo stradale, per presenza di segnaletica adeguata e a norma del NCS, barriere stradali, guard-rail ecc.
- uso pubblico e questioni di opportunità dettate da motivazioni legate alla mobilità.

5. Ai fini della classificazione di una strada gli aspetti sino ad ora elencati possono essere tutti concomitanti, tuttavia la causale principale che da sola può determinare la necessità di classificazione (o declassificazione in caso contrario) è l'uso pubblico dell'arco stradale.

6. La strada declassificata d'ufficio, ovvero la strada che non possiede più i requisiti per permanere strada comunale, rimane strada comunale secondaria, ovvero strada di proprietà pubblica, ma non più di primaria importanza. La gestione e la manutenzione di questo genere di aree spetta all'Ente in qualità di proprietario del bene secondo criteri di effettiva necessità. Le strade classificate come strade comunali secondarie saranno percorribili esclusivamente con mezzi adeguati.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONI/DECLASSIFICAZIONI D'UFFICIO O AD INIZIATIVA DI PARTE DI STRADE COMUNALI

1. Fatto salvo quanto previsto nel Titolo II per quanto concerne le strade vicinali, il provvedimento di classificazione di un arco stradale comunale può essere promosso da soggetti pubblici o su istanza di privati depositando presso l'ufficio preposto quanto segue:

- a) istanza di classificazione con relazione circa le motivazioni della richiesta;
- b) mappa catastale;
- c) visure catastali relative alle particelle afferenti al tracciato stradale;
- d) scheda riepilogativa delle proprietà interessate;
- e) eventuale relazione geologica per accertare la stabilità del tracciato;
- f) repertorio fotografico.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE

1. Le strade di nuova costruzione realizzate dal Comune direttamente o da privati in seguito a convenzioni urbanistiche vengono iscritte nell'ESPC assumendo le caratteristiche di strade comunali una volta effettuati gli opportuni accertamenti (sopralluogo, verifica attestazioni di conformità soprattutto in relazione agli impianti, proposta di classificazione ecc.) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. L'attribuzione dello stato giuridico di strada comunale al nuovo arco stradale di cui al punto precedente, non comporta l'assunzione immediata da parte dell'Ente degli oneri manutentivi, i quali rimangono subordinati alla collaudazione delle opere ed alla loro consegna, così come regolato dall'appalto di costruzione o dalla convenzione urbanistica.

ART. 8- PRESCRIZIONI PER UNA CORRETTA OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE

1. Gli obblighi e le prescrizioni elencati e descritti nel presente articolo devono essere rispettati da tutti i soggetti che si trovano all'interno del territorio comunale.

2. In particolare l'Amministrazione presterà particolare attenzione alle seguenti prescrizioni:

A) Piantumazione e manutenzione alberi e siepi: per l'installazione di alberi e siepi prospicienti strade e piazze si rimanda al CDS ed al Regolamento di attuazione del CDS oltre che ai regolamenti comunali in materia. In ogni caso i proprietari hanno l'obbligo di mantenere le proprie siepi e piante in modo da non restringere o danneggiare la strada e le relative pertinenze e di tagliare i rami degli alberi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne pregiudicano comunque la leggibilità, oltre a ridurre la visibilità ed a non garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

B) Carico e scarico merci: i mezzi di trasporto interessati al carico/scarico delle merci devono sostare negli spazi destinati alla sosta o in quelli riservati a tale operazione senza occupare marciapiedi o percorsi pedonali, effettuando il servizio senza arrecare intralcio, disagio o pericolo alla circolazione stradale.

Nel caso di nuovi interventi urbanistici con quote a destinazione commerciale e produttiva, il progetto dovrà prevedere posti riservati al carico-scarico merci ubicati in spazi idonei ed opportunamente dimensionati, oltre ai percorsi veicolari previsti per svolgere tale servizio.

C) Rifiuti urbani: i contenitori ed i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di qualsiasi tipo e natura, devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare, pedonale e ciclabile (art. 25, comma 3, del CDS).

La programmazione dell'attività di raccolta rifiuti deve essere diretta a creare il minimo disagio agli utenti della strada, compatibilmente alle esigenze di servizio.

D) Occupazioni di suolo pubblico: ogni occupazione di suolo pubblico da parte di attrezzature relative ad aree di ristoro (pedane, tavolini, sedie, ombrelloni ecc) deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme del CDS e del Regolamento di attuazione del CDS oltre che degli specifici regolamenti comunali. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni non inferiore a 1,50 mt ed in cui non vi sia la presenza di ostacoli verticali (pali illuminazione pubblica, segnali stradali).

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CAPO I

- STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO -

-SEZIONE I – NORME GENERALI

ART. 9– SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Scopo del TITOLO II – CAPO I - del presente Regolamento è quello di disciplinare le strade vicinali ad uso pubblico presenti all'interno del territorio comunale, nonché le modalità di compartecipazione alle spese di manutenzione delle stesse da parte dell'Ente.
2. Le norme contenute nel presente – CAPO I - si applicano in tutte le zone del territorio comunale in cui vi siano strade vicinali ad uso pubblico.
3. Non si applicano, invece, alle zone del territorio comunale in cui vi siano strade vicinali ad uso meramente privato. Queste ultime, infatti, sono estranee alla disciplina pubblicistica, non ammettono la possibilità di contribuzione da parte del Comune al loro mantenimento e sono regolate, esclusivamente, da norme di diritto privato.

ART. 10 – DEFINIZIONI

1. Sono strade vicinali di uso pubblico quelle inserite all'interno dell'elenco comunale approvato dal Consiglio comunale e, di volta in volta aggiornato ed implementato da parte del Servizio competente anche mediante l'ausilio delle banche dati territoriali in dotazione agli uffici comunali.
2. Le strade ricomprese all'interno del centro abitato, qualora vi sia esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade comunali.
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, una strada può essere riconosciuta di uso pubblico anche in difetto dell'iscrizione nello stradario comunale, qualora la sua pubblicità possa essere desunta dai seguenti indici di demanialità:
 - a) l'utilizzo pubblico costante nel tempo;
 - b) l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati;
 - c) l'apposizione della numerazione civica da parte del Comune;
 - d) la particolare connotazione che viene data alla rete viaria da parte del Comune in ambito urbanistico ed edilizio.

- SEZIONE II – CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE

ART. 11 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, in base all'utilizzo pubblico, è competente a classificare una strada vicinale ad uso pubblico o declassificarla ad uso privato.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve provvedere anche ad aggiornare l'elenco vigente con le modificazioni apportate.
3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi ulteriore forma di uso pubblico.
4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nell'elenco comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.
5. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte con la procedura disciplinata nel proseguo.

ART. 12 –PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE D'UFFICIO

1. La classificazione d'ufficio di una strada vicinale ad uso pubblico avviene secondo il seguente procedimento:

- a) Il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, previa analisi della mappa catastale, deve verificare che la strada abbia i presupposti per garantirne un effettivo utilizzo pubblico;
- b) A questo punto il Responsabile dell'Area Tecnica predispone una relazione motivata sulle ragioni che giustificano la richiesta di classificazione e formula la proposta di deliberazione al Consiglio comunale;
- c) Il Consiglio comunale approva o meno la proposta di classificazione ed ordina al Responsabile, in caso di approvazione, di aggiornare l'elenco delle strade vicinali vigente.

ART. 13 –PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE AD ISTANZA DI PARTE

1. La classificazione ad istanza di parte di una strada vicinale ad uso pubblico avviene secondo il seguente procedimento:

a) Il proprietario del terreno su cui insiste la strada o il proprietario dei fondi contermini, formulano la loro istanza muniti dei seguenti allegati:

- 1. mappa catastale;
- 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
- 4. repertorio fotografico;
- 5. relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione;
- 6. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;

b) Il Responsabile dell'Area Tecnica esamina preliminarmente l'istanza entro i termini previsti dalla Legge, verificando, in particolare:

- 1. se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico;
- 2. l'esistenza o meno dell'uso pubblico;
- 3. l'assenza e/o la presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;

c) A questo punto il Responsabile dell'Area Tecnica predispone una relazione motivata sulle ragioni che giustificano la richiesta di declassificazione e formula la proposta di deliberazione al Consiglio comunale;

d) Il Consiglio comunale approva o meno la proposta di classificazione ed ordina al Responsabile, in caso di approvazione, di aggiornare l'elenco delle strade vicinali vigente.

ART. 14 –PROCEDIMENTO DI DECLASSIFICAZIONE D'UFFICIO

1. La declassificazione d'ufficio di una strada vicinale ad uso privato avviene secondo il seguente procedimento:

a) Il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, previa analisi della mappa catastale, deve verificare che la strada non abbia più i presupposti per garantirne un effettivo utilizzo pubblico;

b) A questo punto il Responsabile dell'Area Tecnica predispone una relazione motivata sulle ragioni che giustificano la richiesta di declassificazione e formula la proposta di deliberazione al Consiglio comunale;

c) Il Consiglio comunale approva o meno la proposta di declassificazione ed ordina al Responsabile, in caso di approvazione, di aggiornare l'elenco delle strade vicinali vigente.

ART. 15–PROCEDIMENTO DI DECLASSIFICAZIONE AD ISTANZA DI PARTE

1. La declassificazione ad istanza di parte di una strada vicinale ad uso privato avviene secondo il seguente procedimento:

A) Il proprietario del terreno su cui insiste la strada o il proprietario dei fondi contermini, formulano la loro istanza muniti dei seguenti allegati:

1. mappa catastale;
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
4. repertorio fotografico;
5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento;

B) Il Responsabile dell'Area Tecnica esamina preliminarmente l'istanza entro i termini previsti dalla Legge, verificando, in particolare:

1. se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico;
2. l'esistenza o meno dell'uso pubblico;
3. l'assenza e/o la presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;

C) A questo punto il Responsabile dell'Area Tecnica predisponde una relazione motivata sulle ragioni che giustificano la richiesta di declassificazione e formula la proposta di deliberazione al Consiglio comunale;

D) Il Consiglio comunale approva o meno la proposta di declassificazione ed ordina al Responsabile, in caso di approvazione, di aggiornare l'elenco delle strade vicinali vigenti.

ART. 16 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI VIARI

1. Sulla base di istanze dei privati frontisti, il Comune può deliberare di apportare variazioni ai tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che le richiamate variazioni non siano peggiorative, rispetto alla situazione pre-esistenze, degli interessi dell'Ente e della collettività.

2. Le variazioni richiamate al precedente comma, ove non comportino modifiche tali da incidere in modo sostanziale sull'elenco delle strade vicinali approvato dal Consiglio comunale, possono essere approvate anche dalla Giunta comunale, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

ART. 17 - NUOVE STRADE

1. Le nuove reti viarie, realizzate dal Comune o da altri Enti competenti, vengono classificate sulla base delle definizioni contenute nei documenti progettuali.

2. La realizzazione di una nuova rete viaria da parte dei privati, invece, deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e, qualora venga richiesto l'inserimento nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico, si segue la procedura descritta nel precedente **ART. 14 con** l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:

- a. Mappa catastale con relativi frazionamenti;
- b. Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale;
- c. Contratti d'acquisto dei beni;
- d. Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- e. Collaudo statico di eventuali opere d'arte.

3. Ad avvenuta ultimazione della strada il Responsabile dell'Area Tecnica comunale procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni ordinate ed avvierà la Procedura di classificazione della strada.

4. In caso di non attivazione del procedimento di classificazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, il privato può attivare autonomamente la procedura di classificazione.

- SEZIONE III – CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ENTE

ART. 18 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il quadro normativo di riferimento per la definizione dei criteri sulla base dei quali l'Ente può contribuire alle spese di manutenzione della viabilità vicinale è costituito dai seguenti riferimenti normativi:

a) Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predeterminare i criteri per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed enti pubblici e privati;

b) D.Lgs 1 settembre 1918, n. 1446 e Legge 12 febbraio 1958, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la costituzione di consorzi fra gli utenti delle strade vicinali per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di esse;

c) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della Strada nonché il suo Regolamento di attuazione;

d) Regolamento comunale relativo alle modalità di compartecipazione dell'Ente alle manutenzioni straordinarie e ordinarie di uso pubblico previa istanza di parte.

ART. 19– COMPARTICIPAZIONE MEDIANTE CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi ai proprietari dei fondi contermini e/o utenti delle stesse.

2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

a) ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi.

b) ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento.

c) ripristino muri a valle delle strade.

d) asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.

e) modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche Planoaltimetriche.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:

a) riprese d'asfalti esistenti.

b) ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche.

c) ripristino e consolidamento massicciata stradale.

d) ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari ad eseguire i lavori di manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo massimo assegnabile dal Comune.

ART. 20 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria per cui è ammissibile la compartecipazione contributiva da parte del Comune potranno essere deliberati per non più di due volte l'anno.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico potrà riconoscere al proprietario o ai frontisti un contributo nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Comunale, ove la richiesta di contribuzione rispetti le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere sottoscritte da tutti i frontisti della strada vicinale interessata e presentate entro il 30 settembre di ogni anno;

b) dovrà contenere la tipologia e le modalità di esecuzione dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa nonché il nominativo del soggetto che rappresenterà, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale i frontisti;

3. Il Responsabile dell'ufficio dovrà adottare il provvedimento di accoglimento e/o diniego della richiesta di contributo entro il 31 dicembre di ogni anno e potrà chiedere integrazioni alla richiesta di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati.

4. In nessun caso potranno essere eseguiti interventi senza l'autorizzazione del Responsabile dell'area tecnica comunale.

ART. 21 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria per cui è ammissibile la compartecipazione contributiva da parte del Comune potranno essere deliberati per non più di due volte l'anno.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico potrà riconoscere al proprietario o ai frontisti un contributo nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Comunale, ove la richiesta di contribuzione rispetti le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere sottoscritte da tutti i frontisti della strada vicinale interessata e presentate entro il 30 settembre di ogni anno;

b) dovrà contenere la tipologia e le modalità di esecuzione dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa nonché il nominativo del soggetto che rappresenterà, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale i frontisti;

c) contenga la seguente documentazione: relazione tecnica con indicazione delle modalità e con i termini di inizio e fine lavori; planimetria dei luoghi; progetto esecutivo; perizia di spesa dettagliata; dichiarazione sottoscritta da tutti i frontisti e dagli utilizzatori in tutto ed in parte della strada, con firme autenticate, con la quale essi si impegnano incondizionatamente ad assumere a loro esclusivo carico la quota dell'onere finanziario per la realizzazione dell'intervento non coperto dal contributo dell'Amministrazione Comunale;

3. Il Responsabile dell'ufficio dovrà adottare il provvedimento di accoglimento e/o diniego della richiesta di contributo entro il 31 dicembre di ogni anno e potrà chiedere integrazioni alla richiesta di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati.

4. In nessun caso potranno essere eseguiti interventi senza l'autorizzazione del Responsabile dell'area tecnica comunale.

5. Il provvedimento finale di competenza del Responsabile dell'ufficio tecnico dovrà, in ogni caso, essere adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta che accoglie la richiesta di contributo.

ART. 22 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale può respingere la richiesta di contributo per i seguenti motivi:

a) se le disponibilità finanziarie del Bilancio di riferimento sono inferiori all'entità dei contributi da erogare in rapporto alle domande presentate;

b) se le richieste di contributo non sono sottoscritte da tutti i frontisti e, per la sola manutenzione straordinaria, da tutti coloro che utilizzano la strada vicinale;

c) se le opere che si intendono eseguire non trovano rispondenza nell'interesse pubblico della manutenzione straordinaria della strada;

2. Qualora fosse constatata, dai competenti uffici comunali, lo stato di cattiva manutenzione e/o la pericolosità delle strade vicinali di interesse pubblico, la Giunta, su proposta del Responsabile dell'ufficio tecnico, adotterà tutti i provvedimenti necessari, affinché i frontisti e gli altri soggetti interessati, provvedano ad eliminare la situazione di pericolo e ad eseguire le opere indispensabili per garantirne la percorribilità della rete viaria in totale sicurezza.

3. Qualora i frontisti eseguano lavori di manutenzione di una strada vicinale a totale propria cura e spese e, successivamente, chiedano l'intervento contributivo da parte dell'Ente, il contributo potrà essere concesso potrà essere concesso esclusivamente previa apposita deliberazione da parte dell'organo esecutivo comunale.

4. Nell'ipotesi disciplinata nel precedente comma la differenza tra la spesa necessaria e quella del contributo deciso dalla Giunta, sarà a carico dei frontisti, nei confronti dei quali l'Amministrazione potrà procedere anche con la riscossione coattiva.

ART. 23 - INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, anticipando le spese necessarie e rivalendosi sui frontisti per la quota parte di loro spettanza.

2. Nelle ipotesi disciplinate nel precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in materia di interventi di urgenza o di somma urgenza dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento attuativo.

- SEZIONE IV – GESTIONE DELLA VIABILITA' VICINALE

ART. 24– INSTALLAZIONE SEGNALETICA

1. Il Comune può provvedere ad installare la segnaletica verticale prevista dal Codice della strada su tutte le strade vicinali di uso pubblico, sentiti i proprietari e gli altri Enti o Corpi competenti su quel tratto viario.

ART. 25 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. All'interno delle strade vicinali di uso pubblico che ricadono fuori del centro abitato, il Comune, valutata la struttura stradale stessa, può impedire o limitare la circolazione stradale a determinati tipi di veicoli, qualora il loro transito possa causare deterioramento della resede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

2. Qualsiasi limitazione alla circolazione decisa dall'Ente dovrà essere pubblicizzata con mezzi adeguati e mediante apposizione di idonea segnaletica stradale fissa o mobile.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. In deroga a quanto previsto al precedente ART. 26 e previa presentazione di un'istanza da parte degli interessati, il Comune può autorizzare i proprietari dei fondi limitrofi alle strade vicinali soggette a limitazioni della circolazione, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, a circolare liberamente in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

2. Le richieste di autorizzazione in deroga dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'area tecnica comunale, utilizzando l'apposito modello predisposto dagli Uffici.

3. L'autorizzazione in deroga rilasciata dal Responsabile dell'area tecnica dovrà avere durata limitata non superiore a 90 giorni e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 27 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga ai sensi del precedente ART. 27, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia i danni provocati alla resede stradale che alle sue pertinenze.

2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile dell'area tecnica, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla resede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Responsabile dell'area tecnica comunale, l'autore dei danneggiamenti potrà essere sanzionato.

CAPO II

- STRADE SILVO-PASTORALI DI USO PUBBLICO -

- SEZIONE I – NORME GENERALI

ART. 28 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di individuare la disciplina da applicare alle strade agro silvopastorali di uso pubblico presenti all'interno del territorio comunale.

ART. 29– RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La normativa di riferimento è la Legge Regionale n. 14 del 31.03.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la D.G.R.V. n. 341 del 06.03.2012 "*Nuove direttive per l'applicazione della Disciplina sulla viabilità silvo-pastorale*".

2. La Provincia è l'Ente competente a disciplinare la viabilità silvopastorale.

- SEZIONE II – PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE

ART. 30 – CLASSIFICAZIONE

1. Il procedimento di classificazione della viabilità silvopastorale di uso pubblico è effettuato dalla Provincia sentito il Comune di Zovencedo.

2. La Provincia provvederà ad inserire le strade nell'elenco della viabilità silvopastorale, previa adeguata informazione nei confronti dei proprietari della viabilità individuata, eventualmente definendo e concordando anche i successivi aspetti legati alla manutenzione della rete viaria.

3. L'elenco è costituito da un registro informatico contenente le principali informazioni della strada, che verrà poi inserita in un'apposita cartografia.

- SEZIONE III – GESTIONE DELLA VIABILITA' SILVO PASTORALE

ART. 31 – COMPETIZIONI SPORTIVE

1. Eventuali competizioni di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. che si intendono effettuare all'interno della rete viaria silvopastorale, potranno essere autorizzate previa richiesta scritta all'Ente competente e/o al Soggetto proprietario della stessa.

2. L'organizzazione della competizione potrà essere disciplinata anche all'interno di una convenzione, nella quale dovranno essere previsti i tempi ed i modi del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

TITOLO III

EFFETTI DELLA CLASSIFICAZIONE DI UNA RETE E

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 32 – EFFETTI DELLA CLASSIFICAZIONE DI UNA RETE VIARIA

1. L'inserimento di una rete viaria nelle banche dati dei sistemi informatici comunali o negli elenchi approvati dall'organo competente non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo, consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza.

2. L'iscrizione può essere fatta esclusivamente ogni qualvolta coesistano le seguenti tre circostanze, che fanno presumere la natura pubblica della strada:

a) il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;

b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale anche per il collegamento alla pubblica via;

c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico come la protrazione dell'uso da tempo immemorabile.

ART. 34 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai comportamenti che possono compromettere il regolare utilizzo del servizio pubblico lungo tutti i tracciati della viabilità di cui al Titolo I, Titolo II e Titolo III per quanto di competenza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

2. Qualora le fattispecie previste nel presente Regolamento siano disciplinate anche da norme statali o regionali che sanzionano più gravemente i trasgressori, si applicherà anche quest'ultima norma sanzionatoria.

3. In caso di intervento su aree di proprietà privata, il Comune, prima di poter intervenire, provvederà a notificare apposita diffida e/o richiesta di autorizzazione ai proprietari delle aree, ordinando di effettuare opportuni interventi ripristinatori della rete viaria e assegnando un termine perentorio, trascorso il quale, il Comune provvederà ad eseguirli autonomamente addebitando loro i costi.

ART. 35 - VIGILANZA

1. La vigilanza e la conseguente irrogazione delle sanzioni ai trasgressori delle disposizioni del presente Regolamento è svolta, in via ordinaria, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie della Provincia

competenti in materia, da tecnici dell'A.R.P.A.V. o dell'U.L.S.S. autorizzati, da Agenti della Polizia Municipale e dai Servizi comunali competenti, in alternativa, da associazioni o da altri soggetti appositamente incaricati entro i limiti delle loro attribuzioni.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Quanto previsto per una singola fattispecie che identifica una rete viaria di uso pubblico oppure una procedura da seguire per la classificazione/declassificazione è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi del presente Regolamento.
2. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto Responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo informatico comunale
3. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copia del presente Regolamento alle associazioni di categoria interessate ed a tutti i cittadini che lo richiedano.
4. Il Responsabile dell'area tecnica comunale può decidere di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche in altre forme ritenute più idonee.